

## Approfondimento: Il ricongiungimento familiare

### 1. Le nuove regole per richiedere il ricongiungimento familiare.

È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo nr. 5 dell'8 gennaio 2007 che modifica sensibilmente le condizioni e le procedure per richiedere il ricongiungimento familiare che ora sono certamente più favorevoli delle precedenti.

Poiché il decreto prevede ulteriori disposizioni di attuazione sarà necessario attendere le istruzioni del Ministero dell'interno e del Ministro degli affari esteri per presentare le domande secondo la nuova procedura che ora esamineremo.

Ovviamente vi terremo informati.

In questo approfondimento ci limiteremo a descrivere le procedure che riguardano i soli cittadini extracomunitari. Nelle prossime edizioni, invece, parleremo del ricongiungimento dei cittadini extracomunitari con i cittadini italiani e con i cittadini dell'Unione europea, e del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Iniziamo con la **definizione del ricongiungimento familiare**, che consiste nel diritto del cittadino straniero che vive in Italia di richiedere l'ingresso dei familiari che risiedono all'estero, al fine di ristabilire in modo continuativo l'unità della propria famiglia.

**Questo diritto non può essere esercitato da tutti gli stranieri, ma solo da quelli che sono titolari di una delle seguenti autorizzazioni:**

- la carta di soggiorno o il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo che a breve sostituirà la carta di soggiorno;
- un permesso di soggiorno, di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo politico, per studio, per motivi religiosi o per motivi di famiglia.

In secondo luogo, **questo diritto non può essere esercitato nei confronti di qualunque familiare, ma solo in favore dei seguenti familiari:**

- il coniuge. Qui precisiamo che l'Italia non riconosce la poligamia e quindi il ricongiungimento può essere richiesto in favore di un solo coniuge;
- i figli minori degli anni 18 anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; sono equiparati i figli adottati, gli affidati ed i minori

sottoposti a tutela. E' sufficiente che i figli siano minorenni al momento della presentazione della domanda;

- i figli maggiorenni a carico permanentemente inabili al lavoro;
- i genitori a carico del richiedente (ma non del coniuge) che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza;

Chiarito chi può richiedere il ricongiungimento e quali sono i familiari che possono entrare in Italia per ricongiungersi, **vediamo ora quali sono i requisiti e le procedure da seguire.**

I requisiti fondamentali sono il reddito e l'abitazione.

**Il reddito** deve essere proporzionato al numero dei familiari dei quali si richiede il ricongiungimento e precisamente:

- se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare il reddito annuo non deve essere inferiore a 5061,68 euro lordi;
- se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, il reddito annuo non deve essere inferiore a 10.123,36 euro;
- se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari, il reddito annuo non deve essere inferiore a 15.185,04 euro.

Una particolare agevolazione è ora prevista nel caso di richiesta di ricongiungimento dei figli che hanno meno di 14 anni. In questo caso, qualunque sia il numero dei figli, è sufficiente un reddito non inferiore a 10.123,36 euro. Altra agevolazione importante da ricordare: per determinare il reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, che possono essere il coniuge, un figlio, il genitore, ecc..

**L'alloggio** deve rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per dimostrare questo requisito l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale. In alternativa può essere prodotto il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'unità sanitaria locale. Lo straniero che non è titolare di alloggio ma che convive, ad esempio, con il datore di lavoro, deve disporre del consenso scritto del titolare dell'alloggio. Nel caso la richiesta riguardi un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

**La domanda di ricongiungimento** deve essere inoltrata per posta allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura del luogo di dimora,

utilizzando gli appositi moduli che si possono scaricare dal sito [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "Sportello unico".

Lo sportello unico, ricevuta la domanda, convocherà il richiedente per la consegna dei certificati relativi al reddito ed alla idoneità dell'alloggio. Lo sportello unico rilascerà una ricevuta e la copia dei documenti presentati.

Con le nuove procedure, a differenza di quanto avvenuto finora, **i certificati attestanti i rapporti di parentela (nascita, matrimonio, filiazione) o del familiare a carico non dovranno essere più presentati allo Sportello unico, ma direttamente presso l'ambasciata o il consolato italiano che rilascerà il visto d'ingresso.**

Infatti il richiedente il ricongiungimento familiare, dopo avere ottenuto il **nulla osta** dallo Sportello unico, dovrà trasmetterlo al familiare residente all'estero che dovrà richiedere il visto d'ingresso all'ambasciata o al consolato italiani consegnando oltre al nulla osta i documenti comprovanti la parentela, lo stato di coniuge, la minore età o l'inabilità al lavoro.

Il rilascio della ricevuta da parte dello sportello unico all'atto della presentazione della domanda assume particolare importanza. Infatti, se il nulla osta non è rilasciato entro novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della documentazione, l'interessato può trasmettere la ricevuta e copia dei documenti al familiare per la consegna degli stessi al consolato italiano. La rappresentanza, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti, rilascerà il visto d'ingresso o emetterà il provvedimento di diniego entro trenta giorni.

**Particolari agevolazioni sono previste per i rifugiati** che non sono tenuti a fornire dimostrazione della condizione economica né della disponibilità di alloggio. Anche la dimostrazione dei rapporti di parentela può avvenire con altri mezzi, differenti dai certificati, come ad esempio attraverso il DNA.

**Per concludere**, ricordiamo che il familiare che ha ottenuto il visto d'ingresso deve recarsi entro otto giorni allo sportello unico per compilare la richiesta di permesso di soggiorno che dovrà trasmettere alla questura tramite l'ufficio postale, come abbiamo già spiegato nell'edizione speciale n. 6 del 21 dicembre scorso.

Infine ricordiamo che nei casi di rifiuto del nulla osta da parte dello sportello unico o del visto da parte dell'ambasciata o del consolato è possibile presentare un ricorso al tribunale civile del luogo ove risiede il familiare che ha richiesto il ricongiungimento.

## **2. Ingresso al seguito del familiare e casi particolari di ricongiungimento**

Il cittadino straniero che ottiene un visto d'ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio, o per motivi religiosi o per famiglia, può, a sua volta, richiedere un visto anche per i propri familiari che intendono trasferirsi in Italia insieme a lui.

In questo caso lo straniero dovrà richiedere il nulla osta allo sportello unico anche attraverso un procuratore che si trova in Italia; poi, ottenuto il nulla osta, richiederà direttamente all'ufficio visti dell'ambasciata o del consolato italiani un visto d'ingresso per i propri familiari. Ovviamente, per ottenere il nulla osta ed il visto dovrà dimostrare il possesso degli stessi requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare e cioè il reddito e la disponibilità di un idoneo alloggio.

### **Vediamo infine due casi particolari di ricongiungimento.**

**Il primo caso.** Si tratta della possibilità che la legge offre al genitore naturale che risiede all'estero di ricongiungersi al figlio minore che soggiorna regolarmente in Italia.

In questo caso il genitore potrà istruire la richiesta di visto direttamente presso l'ambasciata o il consolato italiano. L'unica condizione, come stabilito dall'articolo 29, comma 5, del testo unico dell'immigrazione, è che il genitore dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, di possedere un idoneo alloggio ed un reddito adeguato.

**Il secondo caso.** Qui si tratta della possibilità di ottenere un visto d'ingresso - non per ricongiungimento nel senso che abbiamo spiegato - ma più semplicemente per assistere un minore che si trova in Italia, anche in stato di irregolarità, e che necessita di assistenza per gravi motivi di salute. Al familiare autorizzato all'ingresso dal tribunale per i minorenni, è rilasciato un permesso di soggiorno, rinnovabile per tutto il tempo stabilito dal tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.